Sconto fattura e cessione, comunicazioni per tutti i bonus

Il provvedimento. È tornato disponibile e aggiornato il canale telematico delle Entrate ma restano dubbi sulle situazioni già in corso

Giorgio Gavelli

È nuovamente disponibile il canale telematico dell'Agenzia delle entrate per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi. Con l'aggiornamento del software di compilazione e di quello di controllo, in ottemperanza alle modifiche recate dal provvedimento n. 312528 di venerdì 12 novembre, viene rimosso il blocco alle trasmissioni attivato nello stesso giorno. Ciò che manca, tuttavia, sono i chiarimenti sulla decorrenza e su come gestire le situazioni in corso.

Attualmente le istruzioni avvertono che, per tutti gli interventi di cui si intende comunicare l'opzione, è necessario richiedere il visto di conformità con riferimento alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di base per la detrazione. Inoltre, mentre in passato l'invio del modello di opzione per gli interventi unifamiliari avveniva (al di fuori del superbonus) a cura del beneficiario (anche tramite intermediario), ora l'unico soggetto abilitato alla trasmissione è chi rilascia il visto di conformità, anche per le quote residue non utilizzate in dichiarazione. Nei condomìni c'è sempre l'alternativa dell'invio tramite amministratore (o condomino incaricato per i condomìni minimi), ma anche per i bonus minori (analogamente a quanto accadeva già per il superbonus) in questa ipotesi chi, dal 12 novembre scorso, rilascia il visto deve validare i dati comunicati accedendo all'area riservata del sito internet dell'Agenzia. Altrimenti, pur nel silenzio delle istruzioni, l'opzione non sarà efficace. Le sezioni del modello dedicate alle asseverazioni "efficienza energetica" e

l'estensione dell'obbligo dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute anche alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus diversi dal 110%.

Tutto questo non aiuta chi ha già concordato lo "sconto" con il fornitore (magari con fattura già emessa) o la cessione con l'intermediario finanziario (magari con trasferimento del credito già sottoscritto dalle parti) e deve solo inviare la comunicazione. Stando al contenuto del modello, questi contribuenti dovrebbero munirsi del "visto" ma non dell'attestazione tecnica di congruità, che potrebbe riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre. È, tuttavia, possibile una lettura più restrittiva, nel senso che l'apposizione del visto implica già – in quanto obbligo in vigore – la presenza dell'asseverazione di congruità delle spese. Per cui, di fatto, entrambi gli obblighi sarebbero già operativi da venerdì scorso anche per spese sostenute nei mesi scorsi, al limite su lavori già terminati.

Poiché ogni intervento professionale ha un costo per il contribuente, è presumibile che l'invio delle comunicazioni riprenderà solo quando sarà chiaro di quali attestazioni deve munirsi chi opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche a tutela di chi concede lo sconto o acquisisce il credito.

Relativamente al compenso dovuto ai professionisti per il "visto" e per l'attestazione di congruità su lavori già svolti va rilevato che il contribuente potrebbe aver già raggiunto i plafond di spesa e trovarsi, quindi, con un costo del tutto inatteso privo di qualunque beneficio fiscale. Inoltre la disposizione che precisa che anche questi compensi fanno parte dell'ammontare detraibile (articolo 119,

LAVORI IN CORSO

Congruità e conformità
Nel provvedimento non si fa cenno all'obbligo di congruità e conformità introdotto per tutti i bonus dal Dl 157/2021.
Chi ha già concordato lo "sconto" o la cessione e deve solo inviare la comunicazione, stando al contenuto del modello, dovrebbe munirsi del "visto" ma non

più restrittiva per cui, di fatto, entrambi gli obblighi sarebbero già operativi da venerdì scorso anche per le spese sostenute nei mesi scorsi

Compenso dei professionisti
Il compenso dovuto ai professionisti per il "visto" e per l'attestazione di congruità su

"rischio sismico" vanno compilate, sempre a cura di chi rilascia il visto, solo in caso di superbonus.

Il Provvedimento del 12 novembre non contiene riferimenti specifici all'altra novità introdotta dal Dl 157/2021 "Antifrode", vale a dire comma 15, del Dl 34/2020 letteralmente si applica solo al superbonus, per cui una lettura restrittiva (non condivisibile) porterebbe ad una indetraibilità per tutti gli altri bonus anche con plafond di spesa capienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dell'attestazione tecnica di congruità, che potrebbe riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre.

È, tuttavia, possibile una lettura

lavori già svolti potrebbe essere già oltre il plafond. Inoltre, formalmente, il fatto che sia detraibile sembra essere previsto solo per i lavori di superbonus e non per gli altri bonus